



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIENNALE DI ADBLUE PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 777823743A)

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura biennale, in forma frazionata, di ADBLUE sfuso, occorrente per il funzionamento degli autobus di Apam Esercizio Spa.

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

I quantitativi di ADBLUE verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di ADBLUE oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, la Ditta Aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata alla fornitura per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE

Il prodotto ADBLUE offerto potrà derivare da produzione di sintesi o mediante dissoluzione e dovrà essere certificato secondo quanto prescritto dalla norma DIN V 70070.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (da intendersi come singoli ordinativi) relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica dell'Accordo Quadro per una durata massima di 4 (quattro) mesi, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo biennale a base d'asta dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € 40.000,00 (euro quarantamila/00) + Iva.

L'Accordo Quadro si concluderà al termine dei 24 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti offerti.

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica, per il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura, per una durata massima di 4 mesi e fino alla concorrenza di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + Iva.

Il valore complessivo massimo, compresa l'opzione di proroga tecnica, è pertanto pari a € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) + Iva.

I prezzi netti unitari offerti nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, consegna e trasporto inclusi, nei modi e nei termini stabiliti nello Schema di Accordo Quadro.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ordine di fornitura (acquisto)

Apam procederà ad effettuare l'ordine per l'approvvigionamento di ADBLUE con le seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo fax;
- trasmissione a mezzo e-mail.

Tipologie di acquisti e relative condizioni di resa

Le forniture oggetto del presente Capitolato prevedono la consegna di ADBLUE da effettuarsi in forma frazionata in porto franco presso le seguenti sedi e secondo le quantità presunte:

- **Deposito Apam di Mantova** in Via dei Toscani n. 3/c a Mantova, orario di apertura 7,30 – 17,00
 - n. 30 consegne nel biennio da Lt. 4.000 cad. circa, necessari al rifornimento di n. 2 serbatoi con capacità Lt. 2.000 cadauno.
- **Deposito Apam di Carpenedolo** in Località Taglie n. 2/E – Carpenedolo (BS), orario di apertura 6,00-9,00 / 12,00-16,30 previo accordi telefonici con il referente di deposito
 - n. 20 consegne nel biennio da Lt. 2.000 cad. circa, necessari al rifornimento di n. 1 serbatoio con capacità Lt. 1.000.

Si precisa che, in funzione delle esigenze, Apam potrà emettere ordinativi per multipli di 100 Litri e comunque non inferiore a 1.000 Litri per ogni consegna.

Sono, inoltre, previste le seguenti tipologie di acquisti:

- **Acquisti Standard** (procedura standard): con consegna che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi);
- **Acquisti Urgenti** (procedura d'urgenza): dal momento dell'ordine, e quindi a partire dalla data/ora di trasmissione del fax o invio e-mail, la consegna dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore consecutive (festivi esclusi) decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine. La fornitura richiesta con "procedura d'urgenza" non comporterà alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo della fornitura, senza che la ditta possa nulla a pretendere.

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine alla Ditta Aggiudicataria, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste.

Modalità di evasione dell'ordine

L'ordine trasmesso a mezzo fax o mail da APAM si intende automaticamente accettato dalla ditta fornitrice.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare al responsabile di APAM, entro 12 ore dal ricevimento, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna, che APAM si riserva la facoltà di accettare e, in caso negativo, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore, con facoltà di recupero delle maggiori spese di acquisto.

Modalità di consegna e scarico merce

L'ADBLUE oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato sfuso, tramite autobotti dotate di idoneo contalitri e di sistema per il rilascio di uno scontrino cartaceo attestante la quantità consegnata e dovrà essere travasato da personale competente del Fornitore direttamente all'interno dei serbatoi di proprietà di Apam, ubicati fuori terra e dotati di bocchettone di carico posizionati sulla sommità degli stessi, avente un diametro di circa 30 cm e provvisti di tappo con chiusura a vite.

ART. 6 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine/i di acquisto di Apam.

Apam Esercizio Spa, durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la facoltà di procedere a controlli, a campione, sulla quantità e qualità del prodotto fornito mediante:

- apposite analisi di laboratorio al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche presenti nel prodotto consegnato rispetto a quelle indicate all'art. 2;
- verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l'uso di idonei strumenti di misura.

Gli oneri relativi alle azioni di cui sopra devono ritenersi a totale carico della Stazione Appaltante. Apam, si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge. Qualora, i prodotti consegnati inducano inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi del parco di Apam, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione, al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite di prodotto aventi una determinata provenienza. Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura. Nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto di Apam provvederà a segnalare tali discrepanze sullo stesso documento, al fine di predisporre i successivi atti di contestazione della stessa fornitura. La ditta fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive. Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertate.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato e dai documenti contrattuali, in particolare per quanto riguarda le disposizioni e gli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosi e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

Apam è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;
- b) eventuali danni a cose di proprietà Apam Esercizio S.p.A. o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle normative con esso richiamate.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura di prodotto, si verificassero sversamenti di prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna.

Il Fornitore dovrà disporre di copia di polizza assicurativa responsabilità prodotti (RCP) o equivalente (RCT/RCO), a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa Apam, i suoi dipendenti o collaboratori, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con massimale adeguato al presente appalto. La polizza assicurativa dovrà coprire anche i danni al veicolo e dovuti al fermo del veicolo provocati dall'utilizzo di ADBLUE avente una soluzione fuori specifica o con la presenza di impurità.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula dell'Accordo Quadro, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I singoli prezzi unitari offerti sono definiti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 10 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La Ditta Aggiudicataria emetterà alla fine di ogni mese una fattura riepilogativa delle consegne effettuate.

La fattura, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovrà essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Il Fornitore dovrà inoltre trasmettere ad Apam una copia di cortesia in formato cartaceo (pdf).

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 12 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

12.1 Penalità per ritardata consegna (procedura standard)

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati all'art. 5 del presente Capitolato, Apam applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni.

12.2 Penalità per ritardata consegna (procedura d'urgenza)

I tempi di attesa di un prodotto richiesto con Procedura d'urgenza che determinano indisponibilità dell'autobus (fermo macchina) saranno soggetti a penalità pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

12.3 Penali per mancata consegna

Dopo 4 settimane dall'inoltro dell'ordine, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di applicare una penale del 10% (diecipercento) dell'importo dell'ADBLUE non consegnato.

Oltre all'applicazione delle sopra indicate penali, Apam ha la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla Ditta Aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

12.4 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti prodotti ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinquepercento) dell'importo dell'ADBLUE non conforme.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione del prodotto, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dall'uso di prodotti non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. 4 del presente Capitolato.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 13 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo dell'ADBLUE fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato impiegato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 300,00 euro/giorno.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro mediante comunicazione con Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia

- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'Accordo Quadro;
 - c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
 - d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento della fornitura appaltata;
 - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
 - i) persistenti ritardi nelle consegne;
 - j) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità del prodotto fornito;
 - k) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 15 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto. La cessione del credito dell'Aggiudicatario, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro o in relazione ai singoli Contratti Attuativi non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali. Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro o ai singoli Contratti Attuativi è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 18 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Visto RUP
00	28/01/2019	Prima emissione	Ufficio Acquisti CM	F.to ing. Pellegrino Guerra	F.to dott. Alberto Spaggiari